MARCHIELLO, Assessore alle Attività Produttive. La Direzione Generale per la Tutela della Salute ha fornito puntuali delucidazioni. L'articolo 63 della Legge regionale 18/2022, al comma 1 lettera C, modifica, all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 3/2019, prevedendo, tra i dati obbligatori per la tracciabilità, il codice fiscale o la Partita Iva del proprietario, il numero di microchip della madre e la relativa data di nascita.

La Legge Regionale 3 del 2019, all'articolo 5, comma 1, lettera c), attribuisce esclusivamente alle aziende sanitarie il servizio di accalappiamento cani randagi per il successivo trasferimento presso le strutture comunali, previo trattamento sanitario. La cattura del cane randagio è effettuata da personale appositamente formato ed avviene con metodi non lesivi per l'incolumità dell'animale stesso. Pertanto, la raccolta dei cani randagi ed il loro conferimento presso le Asl, da parte di privati cittadini, non è contemplata dalla norma. Ciononostante, si è ritenuto opportuno permettere alle Associazioni del terzo settore che si occupano di prevenzione del randagismo, ed iscritte nell'apposito albo regionale, a quelle che collaborano con le Asl, ovvero a quelle delegate nei Comuni e registrate in Bdu, di prelevare e condurre cani vaganti e non identificati presso gli ambulatori dei servizi veterinari delle Asl. Questi cani, una volta identificati e registrati a nome del Sindaco del Comune di ritrovamento e previa prestazione sanitaria di primo livello, possono essere dati in affido temporaneo all'associato che ne fa richiesta, il quale preventivamente deve essere registrato nella banca dati regionale Bdu degli animali di affezione e collegato all'Associazione di riferimento.

Tale modalità di registrazione è stata implementata sul sistema informatico regionale e si è attesa dell'elenco che le Asl devono inviare alla Regione per la successiva registrazione. Per i soggetti accalappiati dai servizi veterinari, ai sensi del richiamato articolo 5, nessuna modifica è stata apportata e, pertanto, il cane catturato e non reclamato, previo espletamento dei controlli sanitari di primo livello, può essere ceduto in affido temporaneo a privati oppure ad Enti o Associazioni protezionistiche. Trascorsi i 30 giorni dalla cattura, i cani possono essere destinati all'adozione. L'affido può, a seconda dei casi, avvenire o in forma temporanea, nel caso in cui non siano ancora trascorsi 30 giorni dall'accalappiamento o in forma definitiva, l'adozione, quando siano trascorsi i 30 giorni dall'accalappiamento e il proprietario non abbia reclamato l'animale.

Pertanto, nella considerazione che nulla è mutato rispetto alle modalità di affido temporaneo e/o adozione previste dalla norma, l'apertura alle Associazioni del terzo settore rappresenta un'ulteriore opportunità per la salvaguardia del benessere degli animali affidati a volontari strutturati e non ad animalisti improvvisati o a stalli vietati dalla Legge Regionale 3 del 2019. La modifica alla Legge Regionale richiamata ed il conseguente aggiornamento del sistema informatico regionale, sono nati dall'esigenza di fornire alle aziende sanitarie uno strumento per arginare e risolvere problematiche emerse nel corso dell'applicazione della norma regionale e di regolamentare, ulteriormente, le responsabilità e i doveri dei proprietari e dei detentori di cani. Tale modifiche sono state condivise preliminarmente nelle riunioni dalla Commissione per i diritti degli Animali a di affezione tenutasi in data 18 marzo 2022, 27 luglio 2022 e 16 dicembre 2022, tra i cui costituenti sono, tra l'altro, previsti cinque rappresentanti di altrettanti Associazioni protezionistiche animaliste, Comuni portavoce del volontariato animalista campano, un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia Regionale, Anci Campania, uno delle Associazioni di settore, tre medici veterinari libero professionisti, tra cui un etologo e due dirigenti medici veterinari delle Asl.

La rigorosità richiesta nell'applicazione della norma ha la finalità di evitare acquisti o acquisizioni di cani non tracciati, ponendosi l'obiettivo, a medio termine, di una regolare tracciabilità degli stessi e una riduzione del numero dei soggetti non anagrafati, con un impatto positivo sul contrasto al randagismo. È quello che ci auguriamo.